

## DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il **17 aprile 2017**, corredate da copia di un documento d'identità, alternativamente su supporto cartaceo all'indirizzo:

INWIT S.p.A.  
*Investor Relations*  
Via Giovanni Battista de Rossi, 30  
00161 ROMA - ITALIA

a mezzo fax al numero +39 06 91254356, a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it), o ancora tramite l'apposita sezione del sito internet [www.inwit.it/assemblea](http://www.inwit.it/assemblea), ove sono disponibili ulteriori informazioni.

### *Normativa di riferimento*

#### **art. 148 D.Lgs. n.58/1998 (“Testo unico della Finanza” o “TUF”)**

##### Art. 127-ter

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto <sup>612</sup>.

<sup>612</sup> Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 (come rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5.7.2012).